



CITTA' DI AMANTEA
(PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 2 /072020

OGGETTO: Tariffe servizio idrico integrato anno 2020. Conferma

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **DUE** del mese di **LUGLIO** alle **ore 12,00** nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 17.02.2020, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n°267/2000:

Nome	Presente	Assente
Dott.ssa Antonia Maria Grazia SURACE Vice Prefetto	X	
Dott. Vito TURCO Vice Prefetto	X	
Dott. Berardino NUOVO Funzionario Economico Finanziario	X	

Assiste il Segretario Comunale Avv. Carmela CHIELLINO.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II PROPONE L'ADOZIONE DEL
SEGUENTE DELIBERATO**

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 07.10.2019 sono state confermate per l'anno 2019, le tariffe relative alla fornitura dell'acqua potabile, approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 23.03.2017, mediante la quale sono state confermate le tariffe per il Servizio Idrico Integrato per l'anno 2017;
- che l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
*“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.omissis.....

- l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l’art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
.....omissis.....
“2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
.omissis.....

Visti:

- l’articolo 142, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che espressamente prevede: "Gli enti locali, attraverso l’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del decreto";
- l’articolo 147, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che prevede l’individuazione con delibera, da parte della Regione, dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, la partecipazione obbligatoria degli enti locali ed il trasferimento dell’esercizio delle competenze agli stessi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1 dello stesso decreto legislativo;
- la Deliberazione n. 183 del 12.6.2015, con la quale la Giunta Regionale, per effetto di quanto precede, ha individuato l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale - Autorità Idrica della Calabria;
- la Deliberazione n. 256 del 27.7.2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il disciplinare di "Individuazione e funzionamento dell’ente di governo d’ambito per il servizio idrico integrato – Autorità Idrica della Calabria";

Richiamati:

- ✓ il Decreto Dirigenziale Regionale n. 552 del 03/02/2016 con il quale è stata approvata la relazione programmatica per l’avvio della procedura di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO unico Calabria nel quale era previsto, tra l’altro, l’opzione di una possibile approvazione, entro il mese di giugno 2016, della tariffa unica d’ambito, con schema c.d. virtuale per l’intero ambito territoriale regionale, la procedura di affidamento del servizio ad un nuovo gestore totalmente pubblico e conseguentemente il superamento dell’art.

10.1 della delibera 664/2015 dell'AEEGSI, con la possibilità di applicazione della tariffa dalla data di approvazione anche da parte dei Comuni per tutta la durata del periodo transitorio occorrente alla effettiva presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore;

- ✓ la circolare prot. n. 116733 dell'11.04.2016 della Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità" - Direzione Generale ad oggetto: "*Predisposizione delle tariffe del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) - Adempimenti*" - nella quale viene espressamente indicata l'esclusione dall'aggiornamento tariffario delle gestioni dirette in economia dei comuni della Calabria, in quanto gestioni non conformi al disposto dell'art. 10.1 della delibera n. 664/2015/R/idr del 28/12/2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI);
- ✓ il dispositivo dell'art. 10 della citata delibera 664/2015/R/idr che individua i "*Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario*", ovvero le condizioni per le quali non si ha diritto ad alcun possibile aggiornamento delle tariffe rispetto a quelle regolarmente approvate e vigenti al 31.12.2011 (prima della regolazione AEEGSI) o successive, se predisposte secondo le metodologie AEEGSI, a questa regolarmente trasmesse e da questa approvate;

Atteso che:

- ✓ che, con Decreto del Direttore Generale n. 3830 del 10/04/2017 è stata approvata, dal Commissario dell'Autorità Idrica Regionale (AIC), la proposta di tariffa del servizio idrico integrato unica per l'intero ambito regionale, modellata sulla scorta del c.d. "schema virtuale", per il periodo regolatorio 2016/2019 definendo, limitatamente al periodo transitorio fino all'affidamento del servizio al Gestore Unico, le linee guida per la determinazione delle tariffe di "*secondo livello*" per tutte le gestioni attualmente operanti, anche con affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente (*in particolare per le gestioni comunali in economia diretta*);
- ✓ che l'AEEGSI con deliberazione n. 738/2017/R/idr del 02/11/2017 ha richiesto alla Regione Calabria individuata quale soggetto competente nelle more della costituzione degli organi dell'AIC:
 - 1) di riformulare la proposta di applicazione dello schema regolatorio virtuale, a partire dall'acquisizione di dati puntuali (*che risultano da fonti contabili obbligatorie*) sui costi e sui ricavi derivanti dalla gestione del servizio;
 - 2) di produrre l'elenco dei comuni delle gestioni per le quali siano rinvenibili i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'art. 10 della delibera dell'AEEGSI n. 664/2015/R/idr,
 - 3) di individuare gli enti territoriali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243- bis del D.lgs 267/2000;
- ✓ che, con la sopraindicata delibera, è stato altresì stabilito che, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria, vanno esclusi dall'aggiornamento tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni riportate nell'*Allegato A* della deliberazione, tra cui figura anche il Comune di Girifalco, ponendo, provvisoriamente, il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1;

Preso atto:

a) della deliberazione 6/2013/R/COM dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, successivamente aggiornata con deliberazione 529/2013/R/COM, con la quale stata istituita la componente tariffaria perequativa U11 a copertura dei costi relativi alle agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite da eventi sismici, attualmente pari a 0,004 euro/metro cubo, da

applicare a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione]

b) della Delibera 918/2017 dell'ARERA che prevede, agli articoli 9 e 10, l'istituzione delle Componenti tariffarie UI2 e UI3, con decorrenza 1 Gennaio 2018 ed in specie:

- l'articolo 9, comma 5, punto b, nel quale si dispone che la componente tariffaria perequativa UI2, destinata alla promozione della qualità tecnica, pari a 0,009 euro/metro cubo, viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.
- l'articolo 10, comma 2, nel quale si dispone che la componente tariffaria perequativa UI3, destinata all'erogazione del bonus sociale idrico, pari a 0,005 euro/metro cubo, viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto.

c) della deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019 con la quale è stata istituita la componente perequativa UI4 (posta pari 0,4 centesimi di euro/metro cubo);

Dato atto:

- ✓ che, con decreto dirigenziale n. 9192 del 30/07/2019, l'autorità idrica della Calabria ha approvato la proposta di riformulazione della tariffa per il secondo periodo regolatorio MTI-2, per il gestore unico, secondo lo schema virtuale con aggiornamento biennale 2018/2019 secondo quanto richiesto da l'AEEGSI con deliberazione n. 738/2017/R/idr del 02/11/2017 ora ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- ✓ Lo stesso documento prevede il calcolo del Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG = corrispettivo annuale per il servizio erogato agli utenti) per ognuno dei Comuni che compongono l'Ambito regionale; in tal modo *"la tariffa per ciascun singolo Comune è pertanto determinata, nel periodo transitorio [nelle more dell'affidamento al Gestore Unico], caso per caso dall'AIC, traguardando al valore massimo di VRGI calcolato (Allegato 6 alla Relazione di accompagnamento ALLEGATO 02.) attraverso la declinazione della tariffa unica virtuale, secondo le modalità definite con le «linee guida per la determinazione delle tariffe di "secondo livello" del periodo transitorio» (capitolo 10 della "Relazione di accompagnamento" predisposta ai sensi della determina DS1D n. 1/2018 – ALLEGATO 02. al presente decreto), garantendo una progressiva e graduale convergenza verso tali valori massimi ritenuti a copertura dei costi efficienti; pertanto, ciascun Comune dovrà applicare la tariffa determinata da A1C e secondo un vincolo di variazione del moltiplicatore massimo pari al 5,5%, adempiendo preventivamente ad una serie di prescrizioni dettate da ARERA per poter effettuare l'adeguamento tariffario (art.10 deliberazione 664/2015/R/1DR) e comunque prevedendo un progressivo avvicinamento negli anni al valore di VRG calcolato, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quanto emesso come valore totale dei ruoli del S11 nell'anno 2017".*
- ✓ che, il decreto, sopra indicato, cogente per i Comuni nei suoi contenuti, come esplicitamente richiesto dall'Autorità nazionale, è stato trasmesso ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per l'approvazione definitiva come previsto dalla normativa di settore.
- ✓ che a tutt'oggi si è ancora in attesa dell'approvazione da parte di ARERA dello schema virtuale proposto con il sopraindicato decreto;

Considerato, stante l'imminente scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, che necessita comunque procedere all'approvazione delle tariffe **per l'anno 2020** confermando le tariffe in vigore nell'anno 2019 ed applicando le componenti tariffarie UI1 – UI2 – UI3 e UI4, per come previsto dalle deliberazioni ARERA

(Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti), salvo eventuale rideterminazione successiva all'approvazione dello schema virtuale sopradetto;

Ritenuto pertanto dover confermare per l'anno **2020**, le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile applicate nell'anno 2019, che consentono di garantire il rispetto dei vincoli posti al bilancio, nonché di assicurare un grado di copertura del costo del servizio in linea con la vigente normativa, secondo quanto di seguito specificato:

TARIFFE PER LE CONCESSIONI D'ACQUA POTABILE

CATEGORIA A Uso domestico

a) consumo annuo	€ 0,86 i.i./mc	- Tariffa base unica
b) quota fissa annua acqua potabile	€ 32,57 i.i.	
c) quota fissa annua fognatura	€ 27,50 i.i.	
d) diritto fognatura	€ 0,12 i.i./mc	
d) quota fissa annua depurazione	€ 33,00 i.i.	
e) diritto depurazione	€ 0,34 i.i./mc	

CATEGORIA B Uso diverso

a) consumo annuo	€ 1,09 i.i./mc.	- Tariffa base unica
b) quota fissa annua acqua potabile	€ 49,84 i.i.	
c) quota fissa annua fognatura	€ 27,50 i.i.	
d) diritto fognatura	€ 0,12 i.i./mc	
d) quota fissa annua depurazione	€ 33,00 i.i.	
e) diritto depurazione	€ 0,34 i.i./mc	

VISTO:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13.12.2019 con il quale è stato disposto il differimento al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ulteriormente differito al 30.04.2020 con decreto del 28.02.2020;
- il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 Aprile 2020) che ha disposto il rinvio al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 dello stesso;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERA

Di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile vigenti nel 2019 così come riportate nel quadro seguente:

TARIFFE PER LE CONCESSIONI D'ACQUA POTABILE

CATEGORIA A Uso domestico

a) consumo annuo	€ 0,86 i.i./mc	- Tariffa base unica
b) quota fissa annua acqua potabile	€ 32,57 i.i.	
c) quota fissa annua fognatura	€ 27,50 i.i.	
d) diritto fognatura	€ 0,12 i.i./mc	
d) quota fissa annua depurazione	€ 33,00 i.i.	
e) diritto depurazione	€ 0,34 i.i./mc	

CATEGORIA B Uso diverso

a) consumo annuo	€ 1,09 i.i./mc.	- Tariffa base unica
b) quota fissa annua acqua potabile	€ 49,84 i.i.	
c) quota fissa annua fognatura	€ 27,50 i.i.	
d) diritto fognatura	€ 0,12 i.i./mc	
d) quota fissa annua depurazione	€ 33,00 i.i.	
e) diritto depurazione	€ 0,34 i.i./mc	

Di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto come stabilito dalle Deliberazioni AEEGSI n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;

Di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr;

Di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della sola tariffa di acquedotto, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 897/2017/R/IDR;

Di applicare la componente UI4 quale componente tariffaria aggiuntiva delle tariffe di acquedotto, finalizzata all'alimentazione ed alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58 delle legge 221/2015, come stabilito dalla Deliberazione ARERA deliberazione n. 580/2019/R/IDR;

Di dare atto che con l'applicazione di dette tariffe viene garantito il 100% della copertura del costo del servizio.

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, così come disposto dall'art. 172, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

Di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile vigenti nel 2019 così come riportate nel quadro seguente:

TARIFFE PER LE CONCESSIONI D'ACQUA POTABILE

CATEGORIA A Uso domestico

a) consumo annuo	€ 0,86 i.i./mc	- Tariffa base unica
b) quota fissa annua acqua potabile	€ 32,57 i.i.	
c) quota fissa annua fognatura	€ 27,50 i.i.	
d) diritto fognatura	€ 0,12 i.i./mc	
d) quota fissa annua depurazione	€ 33,00 i.i.	
e) diritto depurazione	€ 0,34 i.i./mc	

CATEGORIA B Uso diverso

a) consumo annuo	€ 1,09 i.i./mc.	- Tariffa base unica
b) quota fissa annua acqua potabile	€ 49,84 i.i.	
c) quota fissa annua fognatura	€ 27,50 i.i.	
d) diritto fognatura	€ 0,12 i.i./mc	
d) quota fissa annua depurazione	€ 33,00 i.i.	
e) diritto depurazione	€ 0,34 i.i./mc	

Di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto come stabilito dalle Deliberazioni AEEGSI n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;

Di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr;

Di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della sola tariffa di acquedotto, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 897/2017/R/IDR;

Di applicare la componente UI4 quale componente tariffaria aggiuntiva delle tariffe di acquedotto, finalizzata all'alimentazione ed alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58 delle legge 221/2015, come stabilito dalla Deliberazione ARERA deliberazione n. 580/2019/R/IDR;

Di dare atto che con l'applicazione di dette tariffe viene garantito il 100% della copertura del costo del servizio.

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, così come disposto dall'art. 172, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



CITTA' DI AMANTEA (Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe servizio idrico integrato anno 2020. Conferma.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE II ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Amantea lì 26/06/2020

Il Responsabile del settore 2
F.to: Avv. Emilio CARUSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

x HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Amantea lì 26/6/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Dott.ssa Gaetano VIGLIATORE

OGGETTO: Tariffe servizio idrico integrato anno 2020. Conferma

Letto approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria
F.to: Surace – Turco - Nuovo

Il Segretario Generale
F.to: Avv. Carmela Chiellino

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line n. **283** di questo Comune (Art. 32, Comma 1 della legge 18 giugno 2009,n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267)

Amantea li, **06.07.2020**

Il Responsabile dell'Albo On - Line
F.to Francesco Cordiale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

Il Segretario Generale
F.to: Avv. Carmela Chiellino